

N. 00331/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00872/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 872 del 2010, proposto da:
Abdellah Chakir, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Sartore Caleca,
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Ezio Conte in Venezia-Mestre, via
Capuccina, 40;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata per legge in Venezia, San
Marco, 63;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della Prefettura di Treviso - Sportello Unico per
l'Immigrazione del 23.04.2010, notificato il 27.04.2010, prot. P-
TV/L/N/2010/31321223, con il quale è stata rigettata la dichiarazione di
emersione a favore del cittadino marocchino Mustapha Qayouh, presentata
dal signor Abdellah Chakir ai sensi della legge 102/2009;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 il Consigliere
Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori A. Sartore Caleca per la parte
ricorrente e l'avv. dello Stato Bonora per la P.A. intimata, che si costituisce;

Considerato che in ordine al problema della rientrabilità della prima delle due
fattispecie dell'art. 14, c. 5° ter, D.Lgs. 286/98 nelle ipotesi di reato di cui agli
artt. 380 e 381 c.p.p. si sono manifestate oscillazioni innanzitutto in sede
amministrativa, avendo il Ministero dell'Interni in un primo tempo risposto a
vari quesiti in materia nel senso negativo e, in un secondo tempo, con la

circolare del 17 marzo 2010, disposto in senso positivo, con la conseguenza di escludere la sanabilità degli extracomunitari rientranti nella suddetta fattispecie;

in secondo luogo, si sono manifestate oscillazioni nella giurisprudenza dei TT.AA.RR., avendo questi talune volte ricompreso la medesima fattispecie, conformemente alla circolare del 17/3/2010, nell'ipotesi di cui all'art. 381, c. 1, c.p.p., con riferimento al massimo della pena edittale prevista, ovvero nell'ipotesi di cui all'art. 380 c.p.p., con riferimento alla prevista obbligatorietà dell'arresto in flagranza (v. T.A.R. Veneto III, n. 2212/10); mentre, al contrario, avendo altre volte ritenuto (v. T.A.R. Toscana, II, ord. 20/4/2010, n. 296, 300 e 301 e T.A.R. Veneto, III, ord. 28/4/2010 n. 265) che la ripetuta fattispecie avesse peculiarità che ne impediscano la sussumibilità nei predetti artt. 380 e 381 c.p.p.;

osservato come, nelle cennate situazioni di incertezza amministrativa e giurisprudenziali e in attesa che si consolidi un orientamento sulla questione e che si pronunci il Giudice Amministrativo di ultimo grado, non possa escludersi la sussistenza del prescritto requisito del fumus boni iuris;

ritenuto, inoltre, che sussiste anche il prescritto requisito del periculum in mora, in quanto in mancanza della sospensione del diniego impugnato, riprenderebbe efficacia l'ordine di espulsione irrogato al ricorrente;

ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dall'art. 21, comma 8[^], della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1[^], della legge 21.7.2000 n. 205;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare, nei limiti di cui in motivazione e ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione della domanda del ricorrente alla luce della predetta motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Elvio Antonelli, Consigliere

Marco Morgantini, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 27/05/2010

IL SEGRETARIO